

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti

DDL 2416/C

**Audizione ANCE
Commissioni
Ambiente e Trasporti
Camera**

Giugno 2025

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL.....	8
ULTERIORI PROPOSTE	16

VALUTAZIONI GENERALI

Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 reca *“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.”*

Per quanto riguarda **le misure in materia lavori pubblici**, si formulano le seguenti osservazioni.

A) Attribuzione del meccanismo revisionale di cui all’art. 60 del Codice dei Contratti ai contratti “esodati” (art. 9).

L’articolo 9 del DI in commento prevede che, **ai contratti di lavori contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL “Sostegni-ter” (DL 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 (Fondo FOI) del DL “Aiuti” (DL 50/2022), ai fini della revisione prezzi, si applicano, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b) ed a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara, le disposizioni dell’articolo 60 del nuovo Codice 36** che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.

La norma è quindi indirizzata a **risolvere il problema dei contratti cd. “esodati”**, vale a dire esclusi dall’ambito di applicazione di qualsiasi misura di aggiornamento dei prezzi, attribuendo a tali **fattispecie contrattuali l’istituto della revisione dei prezzi, come disciplinata dall’art 60 del Codice dei contratti.**

Ora, ANCE condivide senz’altro tale finalità generale.

Al contempo, **appare indispensabile introdurre alcuni correttivi**, proprio al fine di evitare l’insorgere di situazioni illogiche e/o foriere di contenzioso, sicuramente non volute dal legislatore.

La prima modifica **mira ad evitare che possano essere attratti nella sfera di applicazione dell’articolo 60 anche quei contratti che sinora hanno beneficiato** (e potranno beneficiare anche per il 2025, stante la proroga disposta dall’ultima Legge di Bilancio) **dello speciale meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 DI Aiuti. 50/2022).**

Va infatti considerato che possono sussistere contratti che, pur avendo il richiamo all’art. 29, comma 1 lettera a) e b) del DI Sostegni ter (essendo stati banditi dopo il 27 gennaio 2022 – data di entrata in vigore del decreto) sono stati successivamente “coperti” dal meccanismo del DL Aiuti (entrato in vigore a maggio 2022), in quanto il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era ricompreso entro giugno 2023.

E possono ben esserci stazioni appaltanti che, per liquidare le somme relative al DL Aiuti di tali contratti, NON hanno avuto bisogno di ricorrere ai Fondi ministeriali di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater del DI Aiuti – come citati dall’art. 9 del Decreto in commento - ma hanno pagato tali somme con risorse proprie.

Ciò premesso, l'art. 9 finisce per attribuire il meccanismo revisionale ex art. 60 del Codice 36, verosimilmente oltre *l'intentio legis*, anche a tutti questi i contratti, ossia a quelli che, pur contenendo il richiamo all'art. 29 del DL sostegni ter, sono (e saranno) "sotto" il DL Aiuti", in quanto la relativa **offerta è scaduta entro giugno 2023 e sono (o saranno)** liquidati tramite a risorse interne delle committenti, e NON tramite i Fondi ministeriali di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater.

Occorre quindi precisare meglio la norma, per **evitare questo effetto "paradosso"**, tarandola sui contratti contenenti sì il richiamo al cennato art. 29, ma con offerta oltre giugno 2023.

B) Le modifiche all'articolo 26 del DL "Aiuti".

Il provvedimento in commento potrebbe **costituire la giusta sede per apportare alcune modifiche all'articolo 26 del DL "Aiuti", di cui al decreto 50/2022, non più rinviabili.**

Si tratta infatti di una **norma fondamentale per il settore, ove si consideri che per gli anni 2023 e 2024 (quest'ultimo, solo con riferimento al primo semestre) hanno fatto accesso al DL Aiuti circa 17.000 cantieri**

Al contempo, per effetto di interventi normativi via via intervenuti nel tempo -e non sempre perfettamente coordinati - si sono create situazioni di ingiustificata disparità di trattamento, di per sé foriere di inevitabile contenzioso, che andrebbero superate.

Di seguito, una sintesi.

✓ La questione dell'applicazione dei prezzi "in diminuzione" (art. 26, comma 6-bis)

Con la Legge di Bilancio 2025, oltre alla proroga dell'articolo 26 fino al 31.12.2025, è stata inserita una nuova disposizione, tesa a prevedere la **possibilità di applicare i nuovi i prezziari anche in diminuzione rispetto a quelli contrattuali.**

Peraltro, tale innovazione è stata inserita in modo generico e senza alcun riferimento temporale nell'ambito del comma 6-bis, che – come noto - riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2023.

Il rischio concreto, quindi, è che la stessa venga applicata dalle committenti anche retroattivamente, coinvolgendo cioè i riconoscimenti riguardanti le annualità precedenti il 2025.

Ora, nell'evidenziare che **si tratta di una previsione comunque incoerente con la ratio ispiratrice del DL Aiuti** – nato con l'obiettivo di fornire un sostegno economico alle imprese a fronte degli eccezionali aumenti intervenuti a partire da gennaio 2022 – è evidente che **una eventuale applicazione retroattiva della norma darebbe luogo a problemi gravissimi, quali**, da un lato, **l'impossibilità di attuare il recupero delle somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse**; e, dall'altro lato, **una forte disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso**, con il rischio di forte contenzioso.

Per tutte le ragioni sopra esposte, **è necessario apportare alcuni fondamentali chiarimenti sull'applicazione della novella normativa**, al fine di fare chiarezza su due profili fondamentali:

- 1) l'eventuale applicazione "in diminuzione" del prezzario aggiornato può operare con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati a far data dall'entrata in vigore**

della disposizione medesima (ossia dal 1° gennaio 2025) e giammai in senso retroattivo;

- 2) in ogni caso, per il 2025, l'eventuale applicazione in diminuzione dovrà riguardare esclusivamente i singoli prezzi contenuti all'interno del SAL e giammai l'importo complessivo dello stesso, che non potrà mai scendere al di sotto di quello calcolato con i prezzi di contratto. Infatti, l'importo contrattuale ha forza di legge tra le parti e rappresenta quindi un valore immodificabile, al di sotto del quale non è possibile scendere. Pertanto, ove dall'applicazione del nuovo prezzario, in più e in meno, dovesse emergere un importo del SAL in diminuzione rispetto a quello derivante dall'applicazione dei prezzi contrattuali originari, non potrà essere operata alcuna detrazione, ma andrà riconosciuto comunque l'importo contrattualmente dovuto.

- ✓ **L'esclusione dal DL Aiuti degli interventi che hanno avuto accesso al FOI (art. 26, comma 6-ter)**

L'attuale formulazione del comma 6-ter, contiene *l'inciso «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7»*.

Tale precisazione sta dando luogo a **forti problemi applicativi**.

Circostanza, questa, assai preoccupante ove si consideri si tratta di **più di 5.000 cantieri per almeno 22 mld di euro, che rischiano pertanto di fermarsi a breve**.

Molte stazioni appaltanti, infatti, **sulla base di una interpretazione meramente letterale, hanno ritenuto – e ritengono - esclusi dall'applicazione dell'art. 26 tutti gli appalti che abbiano in qualsiasi misura beneficiato del FOI**.

Si tratta di una lettura testuale che, sebbene immediatamente desumibile dal tenore della norma, **non appare coerente con l'impianto sistematico e finalistico della disciplina, e ha finito per determinare effetti applicativi distorsivi e disomogenei**.

Tale interpretazione, infatti, non è conforme alla *ratio* complessiva della norma, per le seguenti principali ragioni:

- **differenza tra FOI e art. 26 (natura e tempi):** la richiesta di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI), è stata prevista dal comma 7 dell'articolo 26 nella fase di **progettazione** dell'intervento, essendo finalizzata a consentire l'adeguamento del quadro economico al prezzario infrannuale 2022, prima dell'avvio della gara. **L'accesso al FOI, dunque, incide esclusivamente sulla definizione dell'importo a base di gara, mentre i riconoscimenti di cui all'art. 26, si attivano in fase esecutiva, a fronte di variazioni oggettive dei prezzi, quali riportati nei prezzari annualmente aggiornati. I due strumenti quindi – contributo FOI e riconoscimenti ex art. 26 - operano su presupposti e in fasi diverse e non danno luogo ad alcun cumulo improprio.**
- **contratti FOI privi di reale tutela revisionale:** Come previsto dal comma 7, **la richiesta di accesso al contributo FOI riguarda** contratti derivanti da procedure di gara avviate tra il 18

maggio 2022 (entrata in vigore dell'articolo 26) e il 31 dicembre 2022 **contratti**, dunque, **che ricadevano nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 1, lettera b) del DL 4/2022 (cd. "Sostegni-ter")**, il quale prevedeva l'inserimento obbligatorio nei documenti di gara di specifiche clausole di revisione prezzi, per i lavori derogatorie rispetto all'articolo 106 del Codice 50/2016. Tuttavia, tale disciplina revisionale "in deroga" **non ha mai trovato applicazione effettiva**, poiché i decreti ministeriali di rilevazione delle variazioni dei prezzi non sono mai stati emanati. **Di conseguenza, questi contratti si trovano oggi privi di strumenti di adeguamento del corrispettivo di appalto**, sia perché la disciplina revisionale prevista per loro dall'art. 29, comma 1, lettera b) è rimasta inattuata, sia perché sono stati esclusi dal meccanismo di aggiornamento dei prezzi del DL Aiuti in forza di un'interpretazione restrittiva del comma 6-ter. **Per tali contratti, quindi, si pone l'esigenza di ristabilire un assetto normativo coerente con l'intenzione originaria del legislatore.**

- **distorsione applicativa e disparità di trattamento: L'esclusione dei contratti che hanno avuto accesso al FOI dai riconoscimenti ex art. 26, anche per lavorazioni eseguite negli anni successivi a quello di accesso al Fondo, ha generato una grave distorsione applicativa.** Infatti, i lavori eseguiti in tali annualità sono stati soggetti ai medesimi aumenti inflattivi subiti dai contratti che non hanno avuto accesso al FOI e che hanno potuto beneficiare dell'aggiornamento dei prezzi in fase esecutiva. **Si tratta, quindi, di una esclusione che, non solo non trova giustificazione oggettiva né funzionale, ma produce disparità di trattamento tra contratti analoghi, creando una evidente iniquità** a danno di un'ampia platea di appalti pubblici, spesso finanziati nell'ambito del PNRR.
- **interpretazione sistematica sulla base di precedente norma autentica: occorre adottare una lettura sistematica della norma e coerente l'interpretazione autentica fornita su un altro inciso di tenore analogo contenuto alla fine del comma 6-bis dell'art. 26, dall'articolo 7-bis della Legge n. 41/2023** (di conversione del DL 13/2023 - cd. PNNR 3). Tale norma ha precisato che l'inciso *"per l'anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso al Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater"*, doveva intendersi nel senso che, per l'anno 2023, **le stazioni appaltanti potevano fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater, purché la stessa non riguardasse le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi fosse già stato accesso ai Fondi ministeriali.** L'intento del legislatore era, quindi, quello di evitare duplicazioni di finanziamento per le stesse lavorazioni, e non quello di precludere l'accesso alle misure compensative dell'art. 26 per lavorazioni eseguite in fasi temporali differenti. **Una lettura sistematica dell'art. 26 dovrebbe portare alla medesima interpretazione anche per l'inciso inserito nel comma 6-ter, escludendo dall'aggiornamento dei prezzi in fase esecutiva solo le lavorazioni/contabilizzate nella medesima annualità contabile di accesso al FOI e non anche quelle di annualità successive.**
- **impatto finanziario contenuto e già in parte sterilizzato:** l'adozione di un'interpretazione coerente della norma non comporterebbe un impatto finanziario imprevedibile o generalizzato per la finanza pubblica. Infatti, si tratta di un numero definito e circoscritto di contratti, riferiti a un periodo temporale limitato. Inoltre, tali contratti erano già concepiti per contenere strumenti di revisione prezzi, sia pure rimasti inattuati (in particolare quello dell'art. 29, comma 1, lettera b) del DL 4/22): il rischio di aumento dei costi era, quindi, già previsto nei quadri economici.

- **clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025:** la Legge di Bilancio 2025 ha espressamente previsto che le stazioni appaltanti possano accedere alle risorse statali per le compensazioni solo dopo avere integralmente utilizzato le economie interne dei quadri economici delle opere, riprogrammato l'elenco annuale o aggiornamento la programmazione triennale. Tale previsione rafforza ulteriormente il principio secondo cui **il ricorso a risorse pubbliche è subordinato e residuale, a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema.**

Tutto ciò premesso e considerato **si ritiene necessario introdurre un chiarimento normativo che:**

- 1) **consenta l'applicazione delle misure di cui all'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 anche agli appalti che hanno avuto accesso al FOI, fatta eccezione per le lavorazioni eseguiti o contabilizzate nella medesima annualità contabile di accesso al Fondo**
- 2) **preveda, nell'eventualità in cui le risorse FOI non siano state utilizzate dalle committenti per provvedere all'aggiornamento dei quadri economici, che le stesse non debbano essere restituite all'amministrazione finanziaria, e siano comunque utilizzate per provvedere all'aggiornamento dei prezzi in fase esecutiva, ai sensi dell'articolo 26, comma 6-ter.**

C) art. 2, comma 1, lett. f) – regime transitorio per i CEL in caso di subappalto

Positiva è altresì la previsione che chiarisce, in coerenza con il principio generale del *tempus regit actum*, l'ambito temporale di applicazione delle modifiche, recentemente introdotte dal decreto correttivo al Codice dei Contratti (d.lgs. 209/24), in tema di **certificati di esecuzione dei lavori subappaltati**.

Il menzionato **decreto correttivo**, come noto, ha previsto che i certificati di esecuzione dei lavori **(CEL) relativi alle prestazioni subappaltate** possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione **soltanto da parte dei subappaltatori**. L'appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati, esclusivamente, al fine di determinare la cifra d'affari.

Ora, il decreto 73 in commento ha chiarito che le **“vecchie” regole di qualificazione**, che consentivano all'appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA, continuano ad applicarsi ai **procedimenti in corso**.

Per **procedimenti in corso**, si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte. Conseguentemente, **le “nuove” regole**, sopra descritte, **si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso**.

Tale novità, dunque, è da valutarsi positivamente nella misura in cui esclude il **rischio di possibili effetti negativi sui lavori in corso di esecuzione**, a causa di eventuali declassamenti o perdita di categorie da parte degli esecutori delle opere, effettuati dalle SOA, in attuazione di tale norma, in sede di rinnovo delle attestazioni di qualificazione.

In generale, resta comunque la necessità di trovare soluzioni che tengano conto del **ruolo che l'appaltatore svolge nell'esecuzione dell'appalto**, ossia della responsabilità che grava sullo stesso rispetto alla totalità dei lavori – ivi compresi quelli affidati in subappalto - nei confronti della stazione appaltante, sia pure in via solidale ed anche di tutte le attività che lo stesso appaltatore

svolge (ingegneria, topografia, supporto amministrativo ecc.) affinché la prestazione del subappaltatore possa realizzarsi. Né considera che, per tale ragione, l'appaltatore presta molteplici garanzie, che vengono commisurate sull'intero valore dell'opera, e pertanto a prescindere dal fatto che una quota dei lavori sia stata eventualmente eseguita in subappalto (vedi, ad esempio, la **garanzia definitiva**).

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DL

(ART. 1 – Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria)

L'articolo 4 del decreto n. 35/2023, com'è noto, ha previsto una serie di **condizioni e rinunzie** che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria devono sottoscrivere, affinché detta concessione, caducata dal decreto n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, torni a produrre i propri effetti, una volta adottata la delibera di approvazione del relativo progetto definitivo.

Ora, l'articolo 1 del decreto in commento, al comma 1, lettera b), ha introdotto, tra le condizioni *de quibus*, anche l'accettazione delle regole sull'obbligatorietà della **costituzione di un collegio consultivo tecnico** per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura così da consentire la rapida soluzione delle stesse in fase esecutiva. Ciò, con decurtazione del 50 per cento dei compensi dei membri del collegio, determinati ai sensi dell'allegato V.2 del Codice 36/2023, come recentemente modificato dal decreto correttivo n. 209/2024.

Viepiù, lo stesso articolo 1 ha previsto, all'articolo 2 del menzionato decreto 35/2023, l'aggiornamento dei prezzi relativi ai contratti caducati con i soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, in ragione del valore aggiornato del contratto con il medesimo contraente generale.

A favore dello stesso, infatti, già era previsto un meccanismo di adeguamento del corrispettivo, che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto in commento, deve avvenire sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012.

(ART. 2, co 1, lettera c), d), e) e c. 2) – “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di

L'articolo 2 del decreto in commento, recante “*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile*”, è volto, tra l'altro, a creare una regolamentazione separata tra le procedure di somma urgenza, che restano disciplinate all'art. 140 del D.lgs. 36/2023, e quelle di protezione civile, che trovano la loro *sedes materiae* nel nuovo art. 140-bis del medesimo decreto e nel nuovo articolo 46-bis del Codice di protezione civile (D.lgs 1/2018).

protezione civile”)

Procedure di somma urgenza

In particolare, il menzionato articolo 140, a seguito delle modifiche *de quibus*, consente, in caso di somma urgenza, di ricorrere agli affidamenti diretti fino a soglia comunitaria.

È stata infatti eliminata la previsione che, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria, prevedeva la possibilità di autorizzare l'affidamento diretto anche oltre l'importo di 500.000 euro, per un periodo massimo di trenta giorni e per specifiche fattispecie indilazionabili.

In altri termini, per effetto delle modifiche apportate alla previsione, resta **in vigore solo la disposizione secondo cui l'affidamento diretto, per i motivi di cui all'articolo in esame, non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.**

Nel testo della previsione il legislatore è altresì intervenuto per eliminare le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, confluite, con talune modifiche, nel nuovo articolo 140-bis.

Valutazione:

In linea generale, appare positiva la scelta di differenziare la disciplina degli interventi di somma urgenza da quella dedicata agli interventi di protezione civile.

Interventi di protezione civile

Il nuovo **articolo 140-bis del Codice dei contratti pubblici è, dunque, dedicato ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile.** Per tali contratti, si prevede l'applicazione, oltre alle previsioni dell'articolo in commento, anche dell'articolo 140, di cui sopra, nonché del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile.

La norma, come sopra cennato, riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell'art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.

Per quanto di interesse, con specifico riferimento agli affidamenti diretti, la previsione stabilisce che, in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto possa essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile.

La norma, nel riprendere parzialmente quanto in precedenza previsto per gli affidamenti diretti dall'articolo 140, non riproduce tuttavia la previsione che imponeva il rispetto, quale tetto massimo per gli affidamenti diretti di lavori, della soglia europea, e per servizi e forniture, del triplo della soglia europea (previsione rimasta, come sopra cennato, nell'articolo 140).

Tale previsione sembra aprire a due possibili orientamenti:

- potrebbe ritenersi che, in casi eccezionali, gli affidamenti diretti siano **ammissibili anche oltre le soglie europee**, in presenza delle condizioni sopra descritte, poiché il nuovo testo **non richiama espressamente** tali limiti.
- secondo una lettura più sistematica ed orientata ai **principi comunitari**, i **limiti delle soglie UE resterebbero comunque applicabili**. Tale conclusione si fonda su due elementi, ossia sul **rinvio espresso** alla disciplina dell'art. 140, contenuta all'interno dello stesso articolo 140bis, che continua a contenere detti limiti di soglia (vedi comma 8) e sul principio per cui **le deroghe previste dalla normativa emergenziale e dalle ordinanze commissariali del Codice di protezione civile non possono mai violare i principi fondamentali del diritto europeo**, come trasparenza, concorrenza e proporzionalità. Proprio in attuazione di tali principi, le direttive UE, in casi di eccezionali ed urgenti, consentono il ricorso alla procedura negoziata senza bando, e giammai legittimano l'utilizzo dello strumento dell'affidamento.

**Deroghe
specifiche in
caso di stato di
emergenza
nazionale**

Con specifico riferimento, poi, alle ipotesi in cui per gli interventi di protezione civile sia adottata la dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, il dl in esame ha previsto la possibilità di derogare ad ulteriori previsioni del codice dei contratti pubblici oltre a quelle già consentire dalle previsioni precedenti all'intervento normativo in esame. Si tratta delle deroghe:

- **all'articolo 54 per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;**
- **all'articolo 90, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale. Rimane tuttavia necessario il rispetto dei tempi prescritti.**

**Eventi
emergenziali
regionali o
nazionali**

Inoltre, con specifico riferimento agli eventi emergenziali regionali o nazionali (o nella ragionevole previsione degli stessi) per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, o nella ragionevole previsione del loro imminente verificarsi ed anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si prevede:

- **il raddoppio degli importi** per gli affidamenti diretti (articolo 50, comma 1) nei limiti delle soglie comunitarie per specifici contratti (lavori, servizi e forniture legate all'emergenza);
- l'estensione del **termine per la perizia giustificativa delle prestazioni, redatta dal RUP o da un tecnico**

dell'amministrazione, a trenta giorni (rispetto ai dieci giorni previsti in generale per la somma urgenza);
l'identificazione del **soggetto attuatore** (ove nominato) come amministrazione competente per l'affidamento e l'esecuzione.

**Nuovo
articolo 46-bis
del Codice
della
protezione
civile**

Una ulteriore novità in materia di interventi di protezione civile concerne l'introduzione, nel codice della protezione civile, del nuovo articolo 46-bis.

La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis poc'anzi esaminato, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:

- **verifiche antimafia semplificate:** le verifiche antimafia si svolgono mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva;
- **ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee:** in caso di eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, si consente ai soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.

Valutazione

La formulazione dell'articolo 140-bis lascia alcuni margini di ambiguità in merito ai limiti per gli affidamenti diretti di protezione civile oltre soglia europea.

Infatti, l'assenza di un'espressa conferma del limite della soglia europea per tali affidamenti, come precedentemente previsto dall'articolo 140 del codice, potrebbe generare incertezza interpretativa e potenziali rischi di disallineamento con il diritto dell'Unione europea. Pertanto, al fine di fugare i dubbi interpretativi sopra citati, e di rendere coerente l'impianto normativo in commento con le disposizioni ed i principi comunitari, potrebbe essere chiarito che, anche per gli interventi di protezione civile, non possa essere superata la soglia comunitaria negli affidamenti diretti dei lavori.

Merita, invece, valutazione positiva l'introduzione di misure di semplificazione nelle verifiche antimafia del nuovo articolo 46-bis. La previsione dell'informativa liberatoria provvisoria, infatti, consente di ovviare alle problematiche connesse ad eventuali protrazione dei tempi nell'effettuazione delle verifiche antimafia.

**ART. 2, co 1,
lettera f) –
transitorio su
qualificazione
attraverso i
lavori
subappaltati)**

L'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73 in commento ha introdotto, all'articolo **225-bis** del Codice 36/2023, il **comma 3 bis** il quale definisce il **regime transitorio** relativo alle **nuove regole sulla qualificazione** attraverso i lavori subappaltati, introdotte dal **decreto n. 209/2024** (cd "**correttivo**").

In particolare, il menzionato decreto ha previsto che i certificati di esecuzione dei lavori (**CEL**) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione **soltanto da parte dei subappaltatori**. L'appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati, esclusivamente, al fine di determinare la **cifra d'affari** (vedi art. 119, co 20 e art. 23 dell'allegato II.12, Codice 36/2023).

Ora, l'articolo 2 in commento ha chiarito che le "**vecchie**" **regole**, che consentivano **all'appaltatore di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni subappaltate**, ai fini SOA, continuano ad applicarsi ai **procedimenti in corso**.

Si intendono, per **procedimenti in corso**, le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

Conseguentemente, le "**nuove**" **regole** – introdotte per l'appunto dal decreto correttivo (n. 209/2024) che, come detto in precedenza, limitano al solo subappaltatore l'utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate - **si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso**.

Valutazione

Positiva è la previsione che chiarisce, in coerenza con il principio generale del *tempus regit actum*, l'ambito temporale di applicazione delle modifiche, recentemente introdotte dal decreto correttivo al Codice dei Contratti (d.lgs. 209/24), in tema di **certificati di esecuzione dei lavori subappaltati**.

Il menzionato **decreto correttivo**, come noto, ha previsto che i certificati di esecuzione dei lavori (**CEL**) **relativi alle prestazioni subappaltate** possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione **soltanto da parte dei subappaltatori**. L'appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati, esclusivamente, al fine di determinare la cifra d'affari.

Ora, il decreto 73 in commento ha chiarito che le **“vecchie” regole di qualificazione**, che consentivano all'appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA, continuano ad applicarsi ai **procedimenti in corso**.

Per **procedimenti in corso**, si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte. Conseguentemente, le **“nuove” regole**, sopra descritte, **si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso**.

Tale novità, dunque, è da valutarsi positivamente nella misura in cui esclude il **rischio di possibili effetti negativi sui lavori in corso di esecuzione**, a causa di eventuali declassamenti o perdita di categorie da parte degli esecutori delle opere, effettuati dalle SOA, in attuazione di tale norma, in sede di rinnovo delle attestazioni di qualificazione.

In generale, resta comunque la necessità di trovare soluzioni che tengano conto del **ruolo che l'appaltatore svolge nell'esecuzione dell'appalto, ossia della responsabilità che grava sullo stesso rispetto alla totalità dei lavori – ivi compresi quelli affidati in subappalto** - nei confronti della stazione appaltante, sia pure in via solidale. Né considera che, per tale ragione, l'appaltatore presta molteplici garanzie, che vengono commisurate **sull'intero valore dell'opera**, e pertanto a prescindere dal fatto che una quota dei lavori sia stata eventualmente eseguita in subappalto (vedi, ad esempio, la **garanzia definitiva**).

ART. 9

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

L'art. 9 del provvedimento contiene una previsione di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici.

La norma, infatti, dispone che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL “Sostegni-ter” (DL 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL “Aiuti” (DL 50/2022), ai fini della revisione prezzi, si applicano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara, le disposizioni dell'articolo 60 del nuovo Codice 36 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.

Al fine di poter applicare tale revisione prezzi “in deroga”, la norma stabilisce che - ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.7 del Codice - debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:

- coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall'art. 5, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, che la fissa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori;
- disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti - fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti - e delle

eventuali ulteriori somme stanziare annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell'Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.

Si ricorda che i Fondi di cui all'articolo 26 richiamati dalla norma sono quelli ai quali le stazioni appaltanti, in caso di mancanza di risorse proprie, potevano fare istanza di accesso per procedere all'aggiornamento dei prezzi imposto dal DL "Aiuti".

In particolare:

- il Fondo di cui al comma 4, lettere a), è il **"Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche"**, di cui all'articolo 7, comma 1, del DL 76/2020, al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022, relativamente agli interventi finanziati dal PNRR o PNC;
- il "Fondo di cui al comma 4, lettere b)", è il **"Fondo per l'adeguamento dei prezzi"**, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021), al quale era possibile accedere per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 relativamente alle opere ordinarie;
- il Fondo di cui al comma 6-quater, è il **"Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche"** di cui all'articolo 7, comma 1, del DL 76/2020, al quale era – ed è ancora – possibile ricorrere per i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, 2024 e 2025.
- il **Fondo di cui al comma 7**, è il **"Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI)**, al quale era possibile accedere per aggiornare al prezzario infrannuale 2022 il quadro economico degli interventi finanziati con PNRR, PNC e commissariati, prima dell'avvio della gara.

Valutazione

La norma è indirizzata a **risolvere il problema dei contratti cd. "esodati"**, vale a dire esclusi dall'ambito di applicazione di qualsiasi misura di aggiornamento dei prezzi, attribuendo a tali **fattispecie contrattuali l'istituto della revisione dei prezzi, come disciplinata dall'art 60 del Codice dei contratti.**

Ora, ANCE condivide senz'altro tale finalità generale.

Al contempo, **appare indispensabile introdurre alcuni correttivi**, al fine di evitare l'insorgere di situazioni illogiche e/o foriere di contenzioso, sicuramente non volute dal legislatore.

La prima modifica **mira ad evitare che possano essere attratti nella sfera di applicazione dell'articolo 60 anche quei contratti che sinora hanno beneficiato** (e potranno

beneficiare anche per il 2025, stante la proroga disposta dall'ultima Legge di Bilancio) **dello speciale meccanismo di adeguamento prezzi di cui all'art. 26 DI Aiuti. 50/2022).**

Va infatti considerato che possono sussistere contratti che, pur avendo il richiamo all'art. 29, comma 1 lettera a) e b) del DI Sostegni ter (essendo stati banditi dopo il 27 gennaio 2022 – data di entrata in vigore del decreto) sono stati successivamente “coperti” dal meccanismo del DL Aiuti, in quanto il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era ricompreso entro giugno 2023.

Ora, ci possono ben essere stazioni appaltanti che, per liquidare le somme relative al DL Aiuti di tali contratti, NON hanno avuto bisogno di ricorrere ai Fondi ministeriali di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater del DI Aiuti – come citati dall'art. 9 del Decreto in commento - ma hanno pagato tali somme con risorse proprie.

Ciò premesso, l'art. 9 finisce per attribuire il meccanismo revisionale ex art. 60 del Codice 36, verosimilmente oltre *l'intentio legis*, anche a questi contratti che, come detto, contengono il richiamo all'art. 29 del DI Sostegni ter, ma sono (e restano) “sotto” il DI Aiuti”, in quanto:

- la relativa **offerta era ricompresa entro giugno 2023;**
- **sono (o saranno) stati liquidati con risorse interne.**

Occorre quindi precisare meglio la norma, per **evitare questo effetto “paradosso”**, tarandola sui contratti contenenti sì il richiamo al cennato art. 29, ma la cui offerta scadeva oltre giugno 2023.

**ART. – 14
Interventi
urgenti di
ripristino e
messa in
sicurezza delle
infrastrutture
stradali di
interesse
nazionale nei
territori colpiti
dagli eventi
alluvionali**

L'articolo 14, al fine di raggiungere i traguardi PNRR connessi all'investimento M2C2 I2.1a (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche), prevede l'inserimento nella programmazione già adottata dal Commissario Straordinario di alcuni interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale di competenza di ANAS. Si tratta di 19 interventi, per un investimento complessivo di 43,4 milioni di euro, già finanziati con risorse dell'Ente per le strade.

Valutazione

La norma rappresenta un intervento pragmatico e operativo, volto a rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione Europea ai fini del riconoscimento della settima rata del PNRR. Tuttavia, resta fondamentale garantire che i fondi del PNRR mantengano il loro carattere di risorse aggiuntive e non sostitutive di fondi ordinari. È quindi necessario che le risorse eventualmente liberate non vengano distolte dalla loro destinazione originaria, ossia il finanziamento di nuovi interventi pubblici coerenti con gli obiettivi del PNRR.

ULTERIORI PROPOSTE

Modifiche all'articolo 26 del DL 50/2022

Il provvedimento in commento potrebbe costituire la giusta sede per apportare alcune fondamentali modifiche all'articolo 26 del DL "Aiuti", di cui al decreto 50/2022.

Infatti, tale norma, - che riveste importanza fondamentale per le imprese - presenta alcune criticità che, non soltanto rischiano di vanificarne l'efficacia e la *ratio* ispiratrice, ma potrebbero causare forte contenzioso con le amministrazioni aprendo la strada a situazioni di ingiustificata disparità di trattamento tra appalti di tenore analogo.

Aggiornamento dei prezzi in diminuzione (art. 26, comma 6-bis)

L'intervento operato dalla Legge di Bilancio 2025 sull'art. 26 del DL Aiuti non si è limitato alla sola proroga della misura per i lavori eseguiti o contabilizzati nel corso di tale annualità, in quanto è stata inserita anche una nuova disposizione, tesa a prevedere la possibilità di applicare i nuovi i prezzari anche in diminuzione rispetto a quelli contrattuali.

Peraltro, tale innovazione è stata inserita in modo generico e senza alcun riferimento temporale nell'ambito del comma 6-bis, che – come noto - riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2023. Il rischio concreto, quindi, è che la stessa venga applicata dalle committenti anche retroattivamente, coinvolgendo cioè i riconoscimenti riguardanti le annualità precedenti il 2025.

Ora, nell'evidenziare che si tratta di una previsione comunque incoerente con la *ratio* ispiratrice del DL Aiuti – nato con l'obiettivo di fornire un sostegno economico alle imprese a fronte degli eccezionali aumenti intervenuti a partire da gennaio 2022 – è evidente che una eventuale applicazione retroattiva della norma darebbe luogo a problemi gravissimi: da un lato, l'impossibilità di attuare il recupero delle somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse e, dall'altro lato, una forte disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso, con il rischio di forte contenzioso.

Per tutte le ragioni sopra esposte, **è necessario apportare alcuni fondamentali chiarimenti sull'applicazione della novella normativa, al fine di fare chiarezza su due profili fondamentali, specificando che:**

- 1) l'eventuale applicazione "in diminuzione" del prezzario aggiornato, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, può operare con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati a far data dall'entrata in vigore della**

disposizione medesima (ossia dal 1° gennaio 2025) e giammai in senso retroattivo;

- 2) **in ogni caso, per il 2025, l'eventuale applicazione in diminuzione deve riguardare esclusivamente i singoli prezzi contenuti all'interno del SAL e non l'importo complessivo dello stesso, che non potrà mai scendere al di sotto di quello calcolato con i prezzi di contratto.** Infatti, l'importo contrattuale ha forza di legge tra le parti e rappresenta quindi un valore imm modificabile, al di sotto del quale non è possibile scendere. Pertanto, ove dall'applicazione del nuovo prezzario, in più e in meno, dovesse emergere un importo del SAL in diminuzione rispetto a quello derivante dall'applicazione dei prezzi contrattuali originari, non potrà essere operata alcuna detrazione, ma andrà riconosciuto comunque l'importo contrattualmente dovuto.

Esclusione interventi che hanno avuto accesso al FOI (art. 26, comma 6-ter)

L'attuale formulazione del comma 6-ter, in particolare l'inciso «*e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7*», è stata oggetto di un'interpretazione letterale da parte delle stazioni appaltanti, le quali hanno ritenuto esclusi dall'applicazione dell'art. 26 tutti gli appalti che abbiano in qualsiasi misura beneficiato del FOI.

Si tratta di una lettura testuale che, sebbene immediatamente desumibile dal tenore della norma, non appare coerente con l'impianto sistematico e finalistico della disciplina, e ha finito per determinare effetti applicativi distorsivi e disomogenei.

Tale interpretazione, infatti, non è conforme alla ratio complessiva della norma, per le seguenti ragioni:

a) Differenza tra FOI e art. 26 (natura e tempi)

La richiesta di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI), è stata prevista dal comma 7 dell'articolo 26 nella fase di progettazione dell'intervento, essendo finalizzata a consentire l'adeguamento del quadro economico al prezzario infrannuale 2022, prima dell'avvio della gara. L'accesso al FOI, dunque, incide esclusivamente sulla definizione dell'importo a base di gara. I riconoscimenti di cui all'art. 26, invece, si attivano in fase esecutiva, a fronte di variazioni oggettive dei costi sostenuti, a causa degli aumenti dei prezzi, come riportati nei prezzari annualmente aggiornati.

I due strumenti quindi – contributo FOI e riconoscimenti ex art. 26 - operano su presupposti e in fasi diverse e non danno luogo ad alcun cumulo improprio.

b) Contratti FOI privi di reale tutela revisionale

Come previsto dal comma 7, la richiesta di accesso al contributo FOI riguarda contratti derivanti da procedure di gara avviate tra il 18 maggio 2022 (entrata in vigore dell'articolo 26) e il 31 dicembre 2022 contratti, dunque, che ricadevano nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 1, lettera b) del DL 4/2022 (cd. "Sostegni-ter"), il quale prevedeva l'inserimento obbligatorio nei documenti di gara di specifiche clausole di revisione prezzi, per i lavori derogatorie rispetto all'articolo 106 del Codice 50/2016. Tuttavia, tale disciplina revisionale "in deroga" non ha mai trovato applicazione effettiva, poiché i decreti ministeriali di rilevazione delle variazioni dei prezzi non sono mai stati emanati. Di conseguenza, questi contratti si trovano oggi privi di strumenti di adeguamento del corrispettivo di appalto, sia perché la disciplina revisionale prevista per loro dall'art. 29, comma 1, lettera b) è rimasta inattuata, sia perché sono stati esclusi dal meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto dal DL Aiuti in forza di un'interpretazione restrittiva del comma 6-ter. Per tali contratti, quindi, si pone l'esigenza di ristabilire un assetto normativo coerente con l'intenzione originaria del legislatore.

c) Distorsione applicativa e disparità di trattamento

L'esclusione dei contratti che hanno avuto accesso al FOI dai riconoscimenti ex art. 26, anche per lavorazioni eseguite negli anni successivi a quello di accesso al Fondo, ha generato una grave distorsione applicativa, in quanto tali annualità sono state soggette ai medesimi aumenti inflattivi subiti dai contratti che hanno potuto beneficiare dell'aggiornamento dei prezzi in fase esecutiva. Si tratta, quindi, di una esclusione che, non solo non trova giustificazione oggettiva né funzionale, ma produce disparità di trattamento tra contratti analoghi, creando una evidente iniquità a danno di un'ampia platea di appalti pubblici, spesso finanziati nell'ambito del PNRR.

d) Interpretazione sistematica sulla base di precedente norma autentica

Occorre ricordare che l'articolo 7-bis della Legge n. 41/2023 (di conversione del DL 13/2023 - cd. PNRR 3) ha fornito l'interpretazione autentica dell'inciso – di tenore analogo a quello esame – contenuto alla fine del comma 6-bis dell'art. 26 : *"...per l'anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso al Fondo di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater...."*. In particolare, è stato precisato che la previsione era da intendersi nel senso che, per l'anno 2023, le stazioni appaltanti potevano fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater, purché la stessa non riguardasse le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi fosse già stato accesso ai Fondi ministeriali. L'intento del legislatore era, quindi, quello di evitare duplicazioni di finanziamento per le stesse lavorazioni, e non quello di

precludere l'accesso alle misure compensative dell'art. 26 per lavorazioni eseguite in fasi temporali differenti. Una lettura sistematica dell'art. 26 dovrebbe portare alla medesima interpretazione anche per l'inciso inserito nel comma 6-ter, escludendo dall'aggiornamento dei prezzi in fase esecutiva solo le lavorazioni/contabilizzate nella medesima annualità contabile di accesso al FOI e non anche quelle di annualità successive.

e) Impatto finanziario contenuto e già in parte sterilizzato

L'adozione di un'interpretazione coerente della norma non comporterebbe un impatto finanziario imprevedibile o generalizzato per la finanza pubblica. Infatti:

- si tratta di un numero definito e circoscritto di contratti, riferiti a un periodo temporale limitato.
- si tratta di contratti che erano già concepiti per contenere strumenti di revisione prezzi, sia pure rimasti inattuati (in particolare quello dell'art. 29, comma 1, lettera b) del DL 4/22): il rischio di aumento dei costi era, quindi, già previsto nei quadri economici.

f) Clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha espressamente previsto che le stazioni appaltanti possano accedere alle risorse statali per le compensazioni solo dopo avere integralmente utilizzato le economie interne dei quadri economici delle opere, riprogrammato l'elenco annuale o aggiornamento la programmazione triennale. Tale previsione rafforza ulteriormente il principio secondo cui il ricorso a risorse pubbliche è subordinato e residuale, a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema.

Tutto ciò premesso e considerato **si ritiene necessario un chiarimento normativo che:**

- 1) consenta l'applicazione delle misure di cui all'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 anche agli appalti che hanno avuto accesso al FOI, fatta eccezione per le lavorazioni eseguiti o contabilizzate nella medesima annualità contabile di accesso al Fondo**
- 2) preveda, nell'eventualità in cui le risorse FOI non siano state utilizzate dalle committenti per provvedere all'aggiornamento dei quadri economici, che le stesse non debbano essere restituite all'amministrazione finanziaria, e sono comunque utilizzate per provvedere all'aggiornamento dei prezzi in fase esecutiva, ai sensi dell'articolo 26, comma 6-ter.**